

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E SMI, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEL "MANTOVA E SABBIONETA HERITAGE CENTRE - PESCHERIE DI GIULIO ROMANO".  
CUP I69G22000200001 - CIG 968243347A

## **Verbale congiunto RUP e membri di commissione di Gara per la verifica della congruità dell'offerta**

L'anno 2023, alle ore 9.30 di oggi, 08.06.2023, presso la sede Municipale di Via Roma 39 in Mantova, in seduta riservata, si sono riuniti il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Graziella Tuzza e dai membri della Commissione Giudicatrice per l'affidamento dell'appalto in oggetto nominata con determinazione n. 1266 del 09/05/2023:

- Dott.ssa Giulia Pecchini, Dirigente del Settore Cultura Turismo e Promozione della Città, Servizi Biblioteche, Archivi e Unesco, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Veronica Ghizzi del Settore Cultura Turismo e promozione della Città, servizio musei Settore, in qualità di membro;
- Dott.ssa Mariangela Busi, del Settore Cultura Turismo e promozione della Città, servizio Unesco, in qualità di membro;

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Vera Carrero, Istruttore Direttivo Settore Affari Generali – Ufficio Contratti;

Premesso che:

- per l'affidamento in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata apposita commissione come sopra indicato, che ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche secondo quanto previsto dalla lettera d'invito;
- nella seduta aperta convocata il 23/05/2023 per l'apertura delle offerte economiche, la società Capitale Cultura Sas ha riportato il punteggio più alto e - essendo stata rilevata l'anomalia dell'offerta in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dagli atti di gara - è stata disposta la verifica di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, con nota inviata a mezzo pec in data 26.05.2023, prot. n. 56151/2023, la società Capitale Cultura Sas, è stata invitata a produrre le giustificazioni in merito alle componenti della propria offerta;
- la società Capitale Cultura Sas con nota ricevuta a mezzo pec del 01.06.2023, acquisita al protocollo n. 58484/2023 ha trasmesso le giustificazioni richieste ex art. 97 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
- per la valutazione delle giustificazioni presentate dalla concorrente, il RUP ha ritenuto di avvalersi della Commissione di gara.

Tutto ciò premesso, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta si rileva che sulla base della giurisprudenza consolidata in merito alla verifica delle giustificazioni sulla congruità dell'offerta:

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Pertanto, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- la normativa vigente precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi e le soluzioni adottate;

- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti ne può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi corrispondenza nella realtà di mercato; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dall'impresa concorrente, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/216 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati e del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire prodotti, per prestare servizi o per eseguire lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato inoltre che:

- d) non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- e) non sono altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D. Lgs. n. 21/2008. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Dall'analisi della documentazione presentata si ritiene che le giustificazioni prodotte, cui si rinvia per relationem, siano adeguate e sufficienti a giustificare l'offerta e a dimostrare la NON ANOMALIA dell'offerta presentata da Capitale Cultura Sas, che viene pertanto considerata CONGRUA.

Infatti, con riferimento alle voci di costo riportate nelle giustificazioni prodotte si rileva che appaiono nel complesso congrue e in linea con quanto previsto dalla stazione appaltante. La società si avvale di un ampio gruppo di lavoro altamente qualificato che opera su diversi progetti ottenendo quindi significative economie di scala e di scopo. Si evidenzia l'utilizzo della piattaforma ArtGlass la cui omonima azienda - che ne ha il brevetto - fa parte del gruppo Capitale Cultura.

Non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, e si può pertanto procedere alla definizione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016.

IL RUP  
Dott.ssa Graziella Tuzza




Il Presidente di Commissione  
Dott.ssa Giulia Pecchini


  
\_\_\_\_\_

I Commissari:

Dott.ssa Mariangela Busi

  
\_\_\_\_\_

Dott.ssa Veronica Ghizzi

  
\_\_\_\_\_

Il Segretario  
Dott.ssa Vera Carrero

  
\_\_\_\_\_